

DIRITTO D'AUTORE E OPEN ACCESS

L'Open Access nasce in un contesto scientifico e in ambito digitale con lo scopo primario di comunicare in maniera ampia i risultati della ricerca, che il sistema attuale dell'editoria riserva a pochi, secondo un meccanismo che privilegia gli interessi economici degli editori.

Gli studi attuali in materia di diritto d'autore tendono a fornire agli autori le conoscenze per poter gestire la proprietà intellettuale, con l'utilizzo di strumenti legalmente riconosciuti, alternativi alla cessione esclusiva dei diritti.

Il sistema giuridico europeo tutela per lo più i diritti economici e morali, mentre il sistema giuridico statunitense tutela il copyright nell'interesse di chi fa l'investimento economico. Le leggi che regolano la proprietà intellettuale variano da paese a paese; l'OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale) ha il compito di armonizzare le differenti leggi, affinché tra esse vi sia un minimo comune denominatore.

In Italia, la legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), insieme al codice civile (*libro V titolo nono, capo I, articoli da 2575 a 2583*), rappresenta la prevalente disciplina in materia. Nasce in un contesto completamente diverso da quello attuale, oramai dominato dal digitale, ed è stata modificata più volte (dalla legge 22 maggio 2004, n. 128; dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 contenente disposizioni per l'università e la ricerca; dal DLGV 13 febbraio 2006, n. 118, dal DLGV 16 marzo 2006, n. 140 e dal DDL S861 approvato dal Parlamento il 21 dicembre 2007 che consente la libera pubblicazione attraverso la rete di immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate). Attualmente è stata nominata la Commissione Gambino per la sua revisione.

Una breve premessa sui punti salienti della legge è indispensabile.

Il diritto d'autore tutela tutte le opere dell'ingegno a carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, tutela quindi opere letterarie, teatrali, musicali, artistiche ecc., programmi per elaboratori e banche dati, ecc.

Non tutela opere di dominio pubblico: opere uscite dalla tutela della legge, per scadenza dei limiti temporali e opere non soggette a tutela in quanto atti ufficiali e delle amministrazioni pubbliche.

Il diritto d'autore non tutela le idee, che sono di tutti, ma la forma: la forma interna, che è il modo personale di raggruppare e sviluppare le idee, la forma esterna, ossia il modo in cui si esteriorizza l'idea.

Non è oggetto di tutela il supporto materiale (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) e in quanto tale è di proprietà di chi lo acquista, e dunque il proprietario del supporto non ha alcuna titolarità rispetto al diritto d'autore.

L'autore dell'opera è sempre una o più persone fisiche; si diventa autore dell'opera per il fatto di averla creata, anche solo oralmente. I requisiti minimi dell'opera sono: la creatività e l'originalità e si riferiscono alla forma e non all'idea che è sempre di tutti.

I diritti morali, paternità, integrità, diritto all'inedito, ritiro dell'opera, non possono essere ceduti e si trasmettono agli eredi.

I diritti patrimoniali sono cedibili a titolo gratuito o oneroso e sono: pubblicazione, riproduzione, traduzione, esecuzione ecc.; possono essere ceduti tutti insieme o separatamente e scadono 70 anni dopo la morte dell'autore. Per gli autori anonimi 95 anni dopo la prima pubblicazione o 120 dalla creazione.

La cessione di singoli diritti può avvenire a soggetti diversi oppure lo stesso diritto può essere trasferito a più soggetti. Nei fatti però si è consolidata la prassi di cedere tutti i diritti a un unico soggetto.

I diritti si trasmettono sempre per iscritto e in assenza di un testo scritto vale la legge sul d. d'autore. Il titolare può anche tenere per sé una parte dei diritti o trasferirli in un secondo momento.

Lo strumento con cui l'autore cede i propri diritti, a titolo oneroso o gratuito, è il contratto di edizione. Di solito vi è la cessione esclusiva di tutti i diritti fondamentali (pubblicazione, riproduzione, traduzione); l'autore non discute il contratto con l'editore in quanto teme che ciò possa pregiudicare la pubblicazione del lavoro.

Quando l'autore cede in via esclusiva i propri diritti all'editore perde ogni controllo sulla propria opera, non può inviarla ai colleghi, distribuirla a lezione, ripresentarla a convegni, includerne parti in un'opera successiva, archivarla nel deposito istituzionale dell'ateneo. Per fare tutto ciò occorre l'autorizzazione dell'editore, che può concederla o meno, a titolo oneroso o meno.

Ma le alternative, legalmente riconosciute, al trasferimento esclusivo dei diritti vi sono. **Utilizzare licenze Creative Commons**, con cui l'autore condivide la sua opera in maniera ampia, riservando per sé alcuni diritti (<http://www.creativecommons.it>); **utilizzare un Author Addendum**, ossia uno schema contrattuale che mira a modificare il c. di edizione e che va firmato da entrambe le parti per essere valido; lo strumento è disponibile alla pagina: <http://scholars.sciencecommons.org>. Esso genera un modulo da inviare all'editore in occasione di una pubblicazione, allegandolo al copyright transfer agreement (Accordi per il Trasferimento del Copyright), per ritenere alcuni diritti di distribuzione e riutilizzo dei contenuti (v. anche la traduzione italiana **Guida per l'Autore**); **utilizzare una propria licence to publish** al posto del copyright transfer agreement (http://www.nature.com/authors/editorial_policies/license.html), licenze per l'uso e il riuso della letteratura scientifica.

L'avvento delle tecnologie consente di riprodurre le opere con costi prossimi allo zero e di diffonderle immediatamente, provocando la reazione degli editori, con un inasprimento delle regole, che limitano l'uso dei contenuti digitali. In riferimento alla politica adottata dagli editori nei confronti dell'Open Access, vedremo che molti consentono la pubblicazione in archivi istituzionali.

In ambito internazionale, il progetto Sherpa/RoMEO mantiene aggiornata la banca dati che raccoglie le politiche dei diversi editori riguardo all'Open Access.

Tra i progetti avviati da Sherpa (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access) RoMEO (<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>), in particolare, è uno strumento utile a ricercatori e produttori di letteratura scientifica, perché permette loro di orientarsi nelle politiche ed accordi sul copyright (non sempre abbastanza esplicite o facili da reperire) di editori e riviste scientifiche. Gli editori sono suddivisi nelle seguenti categorie, a seconda della loro apertura all'archiviazione autonoma da parte degli autori in risorse open access:

Green publishers – permettono l'archiviazione sia di pre-prints che di post-prints

Blue publishers – permettono l'archiviazione di post-prints ma non dei pre-prints

Yellow publishers – permettono l'archiviazione di pre-prints ma non dei post-prints

White publishers – non permettono l'archiviazione

Attraverso una semplice maschera di ricerca è possibile identificare l'editore/rivista cui si è interessati e visualizzare un record recante permessi, condizioni o divieti circa la pubblicazione su risorse free. Importante anche sapere quale versione archiviare, dove archivarla, quando archivarla. Molti editori non permettono l'archiviazione della versione editoriale dell'articolo; generalmente è prevista l'archiviazione della versione finale dell'autore (**Conosci i tuoi diritti; Come posso autoarchiviare e far pubblicare il mio lavoro?**).

Per salvaguardare l'investimento economico degli editori è possibile che essi chiedano di posticipare l'autoarchiviazione degli articoli con un embargo (6-18 mesi). I software degli archivi istituzionali possono gestire l'embargo in maniera automatica. Quindi metadati e full-text possono essere archiviati subito ed il full-text reso disponibile al termine dell'embargo.

La rapidità e la facilità di accesso di queste nuove forme di comunicazione favorisce la comunicazione scientifica, con una riduzione dei costi e un maggiore impatto citazionale, così come dimostrato da diversi studi citazionali.

Per quel che riguarda la situazione delle Università italiane, la CRUI ha promosso l'adesione degli enti universitari alla "Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica" (Messina 2004).

La tendenza attuale è quella di creare politiche che obblighino al deposito, così come fanno molte istituzioni in ambito internazionale.

2 DICEMBRE 2009

Dott. Maria Rosaria Bellavita
Biblioteca "Roberto Stroffolini"
Dipartimento di Scienze Fisiche

